

Prot. 960 del 06.05.20



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LATINA

IL PRESIDENTE

Considerato la necessità di regolamentare la ripresa della attività di udienza della Commissione Tributaria di Latina, sia per evitare l'eccessivo accumulo di arretrato sia per rispondere alle istanze dell'utenza;

Tenuto conto delle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 già previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 83;

Ritenuto che le caratteristiche dei locali destinati ad aule d'udienza ed agli uffici di segreteria della Commissione suggeriscono per il momento, e salva una riconsiderazione della situazione, di non svolgere udienze "in presenza" sino al 30 giugno 2020 anche perché le udienze della Commissione Tributaria sono tutte collegiali e stante la possibilità che possano presenziare più parti;

che la trattazione delle udienze da remoto ad oggi non pare che possa essere adottata sia per mancanza degli strumenti tecnici sia per la poca dimestichezza di tali strumenti da parte di molti Giudici tributari;

sentito il Dirigente Amministrativo quanto alle risorse disponibili ed alle possibili modalità di espletamento dei servizi resi dagli uffici di segreteria della Commissione;

ritenuto compatibile con il processo tributario, che è essenzialmente documentale, la trattazione secondo le modalità previste dal comma 7 lett. h) dell'art. 83 del decreto legge e cioè "mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

ritenuto che in considerazione di quanto rappresentato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e dal Commissario dell'Ordine Professionale degli Avvocati di Latina per le udienze in calendario previste fino al 30 giugno, al fine di garantire al meglio il diritto di difesa e del contraddittorio pieno, i procedimenti in cui è stata esercitata la facoltà della pubblica udienza, salvo che intervenga espressa rinuncia del difensore, saranno trattati limitatamente alla fase cautelare e per il merito vi sarà il rinvio a nuovo ruolo;

DISPONE

- lo svolgimento delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio fino al 30 giugno 2020, mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza della decisione;


- la comunicazione, alle parti costituite, con l'avviso di cui all'art. 31 del d. lgs. n. 546/1992 o con separato avviso, delle modalità di svolgimento indicate al punto precedente e dell'obbligo del deposito telematico - sia dei documenti e delle memorie nel termine previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992.

Autorizza i singoli Presidenti di sezione a svolgere l'udienza da remoto ove vi siano i mezzi e le specifiche capacità.

Li, 6 maggio 2020

Il Presidente

Dr. Giuseppe D'Auria

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. D'Auria', written over the typed name.